

STATUTO

CALASANZIO - CULTURA E FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPI SALENTINA LE VIA CAVOUR
7

Numero REA: LE - 297245

Codice fiscale: 03752380752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Al n. 822
di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, nonché del D. Lgs. n. 112/2017 e D. Lgs. n. 117/2017, con sede in Campi Salentina (LE), la società cooperativa, con la denominazione: "CALASANZIO - CULTURA E FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ETS", in sigla "CALASANSIO COOPERATIVA SOCIALE ETS". La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 3

In attuazione dell'art. 1 comma 1) lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e art. 2, D. Lgs. n. 112/2017, la Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, senza finalità speculative o di lucro.

In particolare, la Cooperativa si propone di operare nella evangelizzazione, formazione e promozione cristiana di giovani, adulti e di lavoratori.

Essa di prefigge di:

- venire in contro alle attese della fascia giovanile della società, che fonda le speranze del suo futuro sulla osmosi tra cultura e occupazione;
- offrire servizi nei settori dell'istruzione e formazione dei giovani fino al diciottesimo anno di età nell'ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Articolo 4

In relazione allo scopo indicato all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e all'art. 2, D. Lgs. n. 112/2017, la società, senza finalità di lucro e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'erogazione a soggetti pubblici e privati, anche tramite gare

di appalto, delle seguenti attività:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017.

In particolare, in relazione al suddetto oggetto, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte e anziane;
- attività di solidarietà, di inclusione sociale e di tutela dei diritti civili;
- promozione sportiva attraverso lo sviluppo dello sport per tutti, l'attività sportiva diretta, competitiva e non, mediante la partecipazione alle esperienze associative e formative e l'organizzazione di eventi sportivi;
- tutela e di assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e della disabilità, anche tramite l'intermediazione tra domanda e offerta del lavoro, l'organizzazione di percorsi di orientamento, valutazione delle competenze per l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- proposizione della cooperativa come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi socioculturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promozione, realizzazione, organizzazione, produzione e progettazione di attività culturali (iniziative editoriali, promozione del libro e la lettura, pratica teatrale, ecc.);
- gestione di spazi destinati alle attività culturali ed in particolar modo delle attività teatrali;
- organizzazione e promozioni di convegni, congressi, meeting, corsi e centri di studio con finalità educativa anche nel campo sportivo.

Attività che necessitano di particolari autorizzazioni potranno essere esercitate previo ottenimento delle stesse.

Le prestazioni di tipo professionale saranno espletate nei rapporti con i terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti agli Albi ed abilitati all'esercizio della professione, nel rispetto della Legge n. 1815 del 23 novembre 1939, per cui se per alcuni servizi si renderà necessario acquisirli da professionisti iscritti agli Albi, la Società reperirà dall'esterno detti servizi stipulando specifiche convenzioni.

La società, per conto proprio o di terzi, potrà concorrere ad ogni tipo di appalto, licitazione ed assegnazione fatti da Enti Pubblici e Privati o da singoli cittadini e relativi alle attività come sopra specificate.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Inoltre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e, nel rispetto dell'art.2519 c.c., può essere compreso tra tre e otto soci solo se tutti i soci sono persone fisiche. Possono altresì essere socie, solo in caso di un numero di soci superiore a otto, le persone giuridiche che svolgano attività inerente a quella esercitata dalla cooperativa o che intendano perseguire le finalità della stessa.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare alla attività della impresa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di

lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere ammessi soci volontari ma il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse all'inserimento dell'impresa, o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, in ogni caso tale durata non potrà essere superiore ad anni 5 (cinque).

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 15, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per

l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento di cui all'art.28; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-

gani societari.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art.12. Trascorso un mese senza che sia stato effettuato il primo versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 28.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione qualora la stessa fosse stata determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della società.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività effettivamente in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'Art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Le motivazioni delle esclusioni dovranno in ogni caso essere sempre esplicitate nella relativa determina dell'organo amministrativo e comunicate al socio a mezzo raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 9

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-

biano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347, II e III comma del c.c.

Articolo 10

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'Articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso sarà effettuato ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

Il patrimonio della società è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- B) dalla riserva legale;
- C) da eventuali riserve straordinarie;
- D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Articolo 12

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

a) almeno il venticinque per cento all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 13

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché dall'art.2545 del codice civile.
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito

mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento che, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda ovvero l'ammontare dei conferimenti individuali relativi all'esercizio di riferimento.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti di legge e nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente e quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;
- d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ed eccezionalmente, qualora particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'attività lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) l'approvazione del bilancio, nonché per l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

b) la nomina dell'organo amministrativo, nonché dell'eventuale organo di controllo;

c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e, se nominati, dei componenti dell'organo di controllo eletti, rispettivamente, a norma dei successivi articoli 21 e 25; la misura dei compensi da corrispondere ai componenti l'organo amministrativo e di controllo verrà determinata secondo i limiti dell'art.3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017;

d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 16

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'Organo di controllo, ove esistente. La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio o telegramma, o lettera consegnata a mano, o a mezzo posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione, almeno

dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo stabilito per la prima purchè almeno ventiquattrore dopo di essa.

Articolo 17

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto, sulla proroga della durata, su rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Articolo 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Nei limiti di legge, le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i soci, inoltre, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché devono poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il notaio qualora questo sia presente.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri il quale, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, nomina un Presidente a cui spetta la rappresentanza legale della società e un Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

La firma e la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' ammessa la loro rieleggibilità.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Articolo 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-

que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente, sentito il parere dell'organo di controllo, nel caso in cui questo fosse stato nominato, i compensi.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare attenzione rivolta alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà:

1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l'accensione di conti correnti di corrispondenza, operazioni di versamento e prelevamento sugli stessi e la presentazione per lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;
2. utilizzare fidi e scoperti in genere;
3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni finanziarie in genere, concedendo le necessarie garanzie;
4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e persone, nei crediti garantiti e non, tutti i relativi obblighi e impegni;
5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro ufficio di spedizioni, pubblico o privato, lettere raccomandate od assicurate, merci, plichi e quant'altro contenente valori;
6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza limite alcuno, quali a titolo esemplificativo e non assolutamente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici, attrezzature varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli, autocarri, furgoni;

7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le relative quietanze;
8. effettuare vendita e permuta di merci e beni strumentali ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciandone quietanza nelle forme richieste;
9. partecipare a gare, appalti nonchè effettuare offerte per la fornitura di beni e servizi presso Enti pubblici e privati;
10. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni temporanee di imprese, nominare e rilasciare mandato alla capogruppo;
11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l'esecuzione delle prestazioni con Enti pubblici e privati;
12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone gli incarichi e le mansioni, fissare le retribuzioni, sospenderli e licenziarli;
13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori autonomi, stipulare le relative convenzioni;
14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza della società;
15. dare esecuzione a qualunque deliberazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
16. sottoscrivere contratti di utenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., e dell'art. 2477 c.c. la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo.

In tal caso si applicano le previsioni di cui all'art.2477 c.c..

Articolo 25

L'Organo di controllo, eventualmente nominato opererà, secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assemblea. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Re-

golamento, redatto, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001, dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con i voti favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi

Articolo 27

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'Art. 18, I e II comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, nelle disposizioni di legge di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni sulle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: Ivo Cantoro - D'Amato Riccardo - Antonio Pasquale Cantoro - Roberto Innamorati - Notaio Fabrizio Tangorra (vi è il sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Esente da imposta di bollo (Cooperativa sociale ETS).